

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

ARTICOLO 1

1. Il servizio pubblico di somministrazione dell'acqua nel territorio del Comune di Lentini è regolato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Il Comune gestisce gli acquedotti nell'interesse dei cittadini. L'acqua viene fornita per usi civili con caratteristica di potabilità ai sensi della legislazione vigente. Il Comune potrà peraltro, a richiesta dell'utente, effettuare forniture con caratteristiche diverse.
3. Il Comune potrà rilasciare a suo esclusivo giudizio concessioni per altri usi, che potranno essere sempre annullate o ridotte a cura e spese del Comune con preavviso scritto di tre mesi.
4. E' prevista la seguente distinzione tra le categorie di utenze: Civili – Industriali – Commerciali e Diverse.
5. Si considerano:
 - civili - le utenze relative agli usi domestici;
 - industriali - le utenze relative alle attività di cui all'art. 2195 n. 1 cod. civ. (attività dirette alla produzione di beni o di servizi);
 - commerciali - le utenze relative alle altre attività di cui all' art. 2195 cod. civ. (vendita di beni, attività bancarie ed assicurative, studi professionali, autorimesse, autolavaggi, ecc.);
 - diverse - gli altri tipi di utenze (uffici pubblici, edifici di culto, allevamenti zootecnici, ecc.).
6. La fornitura dell'acqua sarà effettuata alle tariffe stabilite dagli organi competenti in materia.
7. Nel caso sia vietato l'uso potabile dell'acqua per un periodo superiore a trenta giorni, la tariffa, limitatamente alla sola quota di acquedotto, è ridotta, per il periodo del divieto, in misura pari al 50%. Tale riduzione deve essere evidenziata nelle relative fatture.
8. La concessione di un allacciamento è regolata, oltre che dalla legislazione vigente all'atto della presentazione della domanda, dalle eventuali disposizioni emanate dal Comune.

ARTICOLO 2

1. Di regola l'acqua viene fornita ai proprietari degli stabili od anche direttamente agli inquilini. E' fatto divieto a chiunque, senza autorizzazione scritta del Comune, di effettuare sub forniture nei confronti di terzi. La pressione minima garantita dal Comune al contatore di utenza (a portata nulla) è di mt. 1 di colonna d'acqua.

ARTICOLO 3

1. Chi intende rendersi utente dell'acquedotto dovrà firmare domanda su apposito modulo predisposto dal Comune.
2. All'atto della stipulazione e cessazione del contratto l'utente deve fornire le proprie generalità e gli eventuali titoli di legittimazione.

3. Il Comune fisserà, con disposizione interna, la documentazione da presentare per ottemperare alle leggi vigenti e alle disposizioni comunali.
4. L'intestatario del contratto risponde nei confronti del Comune di tutte le pattuizioni contrattuali sottoscritte.
5. Il Comune sospende l'erogazione d'acqua a quegli utenti che non hanno stipulato un regolare contratto di somministrazione.
6. La somministrazione dell'acqua inizierà dopo la stipula del contratto e il versamento degli importi richiesti, a meno che non occorra eseguire lavori di estensione di rete.
7. Nel caso che l'utente disponga già di una fonte autonoma di alimentazione (pozzo privato etc.) dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che il Comune detterà per garantire la non miscelazione tra acque pubbliche e private.

ARTICOLO 4

1. Il Comune stipula contratti di somministrazione d'acqua per: uso forfettario, uso provvisorio, uso definitivo e inoltre stabilisce le condizioni e il periodo di durata che regolano tali contratti.
2. Per le utenze definitive l'abbonamento resta impegnativo per il periodo minimo di un anno, salvo diverse specificazioni: vendita dell'immobile, cessione dell'esercizio, fine locazione, cambio di residenza e di domicilio.
3. Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta scritta. L'utente all'atto della disdetta dovrà comunicare la lettura del contatore, la quale potrà essere verificata – per eventuali contestazioni da parte dell'Ente – entro i successivi dieci giorni lavorativi. Scaduti i 10 giorni la comunicazione dell'utente non è più contestabile.
4. Per le utenze di tipo forfettario il Comune richiederà all'utente il versamento anticipato dell'importo dovuto. Per le utenze provvisorie il Comune chiederà un anticipo sui consumi e un deposito cauzionale da versare all'atto della stipula del contratto.
5. L'ammontare di tale anticipo sarà stabilito a seconda dei vari tipi di utenza.
6. L'importo dell'anticipo verrà restituito o conguagliato per compensazione alla chiusura del contratto.

ARTICOLO 5

1. L'acqua si intende fornita esclusivamente per i bisogni dell'utente. Il solo proprietario avrà diritto di fornire l'acqua ai propri inquilini quando non siano utenti diretti.

ARTICOLO 6

1. L'importo delle fatture, che costituisce corrispettivo del servizio idrico integrato comprendente acquedotto, fognatura e depurazione, è determinato sulla base del consumo annuale verificato dall'ufficio tramite lettura periodica almeno annuale del contatore o comunicato dall'utente con autolettura utilizzando il modello predisposto dal Comune.

2. Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura del contatore in tempo utile per la fatturazione, il Comune potrà effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio.

ARTICOLO 7

1. Le erogazioni si intendono poste in esercizio a decorrere dalla data di posa del contatore. Da tale epoca decorrono i termini contrattuali ed i relativi canoni e addebiti. Nel primo periodo i canoni verranno calcolati proporzionalmente al tempo, convenendosi che il mese incominciato sarà calcolato per intero.

ARTICOLO 8

1. Le fatture devono essere emesse di norma entro l'anno successivo a quello di riferimento.

2. Le fatture sono recapitate presso l'indirizzo dove viene eseguita la fornitura idrica o presso altro indirizzo comunicato per iscritto dall'utente.

3. Le fatture scadono il 30° giorno successivo alla data di emissione;

4. Il pagamento della fattura può essere effettuato o in una unica soluzione, con le modalità indicate nella fattura stessa, o in tre rate di uguale importo, la prima delle quali ha scadenza al 30° giorno successivo alla data di emissione, le successive rate scadono, rispettivamente, a 60° e 90° giorno dalla data emissione fattura;

5. Nel caso di fatturazione di consumi relativi a più annualità il numero di rate aumenterà proporzionalmente con cadenze relative;

6. Eventuali reclami relativi ad importi addebitati devono essere inoltrati per iscritto, entro la scadenza della prima o unica rata all'ufficio competente;

7. In caso di ritardato pagamento, sarà addebitata un'indennità di mora pari al saggio dell'interesse legale di volta in volta vigente, calcolata dalla data di scadenza a quella di pagamento, oltre gli eventuali maggiori oneri di riscossione; l'indennità di mora deve essere evidenziata separatamente in fattura;

8. Il mancato pagamento di almeno due rate dà luogo all'inadempienza di cui successivo art.9;

9. Resta salva per il Comune la facoltà di gestire il credito scaduto in ogni forma consentita dalla legge, ivi compreso il ricorso alla via giudiziale.

ARTICOLO 9

1. Per qualunque inadempienza dell'utente alle pattuizioni contrattuali, il Comune sospende la fornitura dell'acqua, previo preavviso scritto di almeno 15 giorni, intimando, nel contempo, all'utente di adempiere entro 60 giorni dalla notifica, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.

2. Il Comune nega la fornitura d'acqua o la regolarizzazione di cambio intestazione a quegli utenti intestatari di più contratti, che hanno gravi posizioni debitorie nei confronti del Comune, intendendosi quali gravi posizioni debitorie, il mancato pagamento di almeno due annualità.

ARTICOLO 10

1. L'acqua a qualsiasi titolo concessa viene fornita all'utente ad afflusso libero e misurata dal contatore. Il Comune potrà effettuare eccezionalmente forniture a titolo diverso (pagamento a forfait, allacciamenti senza contatore con piombatura bocche di presa, ecc.) e l'utente dovrà accettare le norme relative. In dipendenza del campo di misura dei contatori, il Comune si riserva di installare più contatori per un'unica utenza; in questo caso le reti afferenti in ogni contatore dovranno essere separate.
2. Per ogni contatore il Comune installerà due saracinesche (prima e dopo il contatore) di cui quella piombata e/o a monte del contatore non potrà essere manovrata dall'utente se non con l'autorizzazione del Comune.
3. In caso di guasto della valvola di chiusura posta dopo il contatore, l'onere per la fornitura del pezzo di ricambio è a carico dell'utente mentre la sostituzione è a carico del Comune.
4. Il contatore, di proprietà comunale, costituisce il limite tra proprietà pubblica e privata.
5. Nel caso che il Comune conceda una o più derivazioni aggiuntive è fatto obbligo che tali derivazioni aggiuntive non siano in alcun modo collegate a quella principale.
6. Nel caso di costruzioni con parti comuni a sviluppo orizzontale (villette a schiere) si potranno concedere più derivazioni singole, se le costruzioni saranno prospicienti a strade o aree pubbliche.

ARTICOLO 11

1. Ogni stabile verrà servito da una sola presa ancorché siano installati diversi contatori, salvo il disposto degli art. 16 e 17.
2. I contatori verranno installati appena dentro la proprietà privata nelle posizioni indicate dal Comune stesso a suo insindacabile giudizio. Tali posizioni saranno normalmente le seguenti:
 - in pozzetto (per costruzioni con spazio libero antistante). L'opera muraria sarà costruita a cura e spese dell'utente e su indicazione del Comune, in modo che il contatore si trovi ad una profondità di 30-50 cm. dal piano terreno circostante. Qualora l'utente effettui riporti di terreno in modo che venga approfondita la posizione del contatore e quindi risulti non agevole la lettura, il Comune potrà imporre il rifacimento dell'allacciamento a cura e spese dell'utente ad eccezione di rialzi imposti da modifica del piano stradale pubblico;
 - in nicchia (per costruzioni a ridosso di proprietà pubbliche). L'opera muraria sarà munita di sportello e sarà costruita su indicazione del Comune: l'utente non potrà spostare il gruppo di misura senza autorizzazione del Comune;
 - in locali chiusi, quali cantine, sotterranei, ecc. In tal caso il contatore verrà posto in adiacenza al muro frontale in apposito locale sul fronte del numero civico che dovrà:
 - avere dimensioni minime di mt. 1,50 x 1,50 x h = 2,00 mt.
 - essere aerato ed illuminato naturalmente
 - essere pulito, derattizzato e deblattizzato
 - non contenere contatori o cavi di energia elettrica

- non contenere condotti di fognatura, braghe, sifoni ispezioni esalati, serbatoi di alcun genere, caldaie, ecc.

3. Il tronco di tubazioni dalla rete stradale al contatore è a carico dell'utente e verrà posato nel rispetto delle norme comunali (o del codice civile se queste mancassero) per quanto riguarda la distanza da altre proprietà adiacenti.

ARTICOLO 12

1. Il calibro e il tipo di contatore vengono stabiliti dal Comune in base ai dati forniti dall'utente. Nel caso che il contatore non risultasse adeguato al consumo per responsabilità dell'utente, il Comune potrà effettuare la sostituzione del contatore a spese dell'utente.

2. E' assolutamente vietata l'aspirazione diretta di acqua dalla rete comunale con motorini di sollevamento. Ogni abuso verrà punito ai sensi del successivo art. 22.

3. L'utente deve garantire il non ritorno dell'acqua dall'impianto interno alle tubazioni del Comune, anche a mezzo di idonea apparecchiatura (valvole di ritegno, disconnettori idraulici, etc.); in caso di inadempienza il Comune potrà far installare le apparecchiature idonee a cura e spese dell'utente che ne curerà anche la manutenzione.

ARTICOLO 13

1. L'utente è il solo responsabile del dimensionamento della rete interna e delle opere accessorie (autoclavi, vasconi di raccolta, pompe di spinta, ecc.) sia per quanto attiene alle caratteristiche tecniche che per quanto attiene alle norme igieniche e di potabilità.

2. Le contestazioni in merito a pressione, quantità e qualità dell'acqua avranno come punto di misura e controllo la derivazione concessa fino al contatore o, se questo mancasse, fino alla saracinesca di proprietà del Comune.

ARTICOLO 14

1. L'utente dovrà rispondere della buona conservazione del contatore ed organi annessi, curandone il regolare funzionamento e riferire subito in caso contrario all'Amministrazione del Comune perché provveda.

2. Gli incaricati del Comune dovranno sempre avere libero l'accesso e facoltà di eseguire verifiche e riparazioni.

3. Nel caso di rilevate irregolarità nella sistemazione del pozzetto o nell'alloggiamento del contatore, il Comune, dopo aver avvisato con nota scritta l'utente, si riserva la facoltà di sospendere la erogazione dell'acqua e/o di far eseguire i lavori al proprio personale incaricato, addebitandone le spese all'utente.

ARTICOLO 15

1. L'onere per la realizzazione degli allacci di nuove forniture idriche (creazione della presa oppure allaccio a presa esistente, tubazione di derivazione sino al contatore, scarico, ricolmi e ripristini stradali) è a totale carico dell'utente. Il comune provvederà, previo sopralluogo, ad indicare il punto di presa; il taglio della tubazione comunale potrà avvenire solo in presenza del personale comunale addetto al servizio idrico.

2. Rimane in ogni caso stabilito che:

a) l'utente dovrà collocare dopo il contatore (o la saracinesca comunale se questa mancasse) una saracinesca e un rubinetto di scarico;

b) è vietato il collegamento diretto delle condutture d'acqua con condotti di fognatura e con qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell'acqua stessa. Nel caso la tubazione alimenti vasche o serbatoi di accumulo, la bocca di alimentazione delle vasche e/o serbatoi di accumulo dovrà situarsi a quota superiore a quella massima raggiungibile all'acqua del recipiente. La tubazione di alimentazione dei serbatoi non dovrà risultare collegata a tubazioni di distribuzione in discesa dai serbatoi stessi;

c) gli impianti centralizzati di trattamento dell'acqua per ottenere acqua calda o per correggere alcuni parametri (addolcitori, deionizzatori, ecc.) dovranno essere dotate di valvola di non ritorno, ispezionabile dal personale del Comune;

d) il punto di erogazione di tutti i servizi (lavabi, bagni, vasche, bidet, vasi di espansione, ecc.) sarà a quota superiore a quella troppo pieno dei servizi stessi;

e) cavi elettrici di messa a terra e cavi di qualsiasi tipo non potranno essere allacciati alle tubazioni prima e dopo il contatore;

f) è vietata ogni derivazione a monte del contatore; il Comune perseguirà civilmente e penalmente gli utenti che realizzeranno tali derivazioni;

g) nel caso di più unità immobiliari servite da un unico contatore, l'utente ha facoltà:

1. di installare, a sua cura e spese, contatori privati per la suddivisione interna delle spese, ma il Comune continuerà a fatturare i consumi sulla base del contatore di sua proprietà;
2. di distaccare, a sua cura e spese, il contatore da una o più unità immobiliari, comunicando la data dell'intervento, con un preavviso di almeno 30 giorni, al Comune e ai proprietari delle relative unità immobiliari; se questi ultimi volessero continuare ad usufruire della fornitura dell'acqua, dovranno stipulare un contratto di somministrazione a norma del presente Regolamento.

ARTICOLO 16

1. Il Comune potrà cedere a suo esclusivo giudizio speciali derivazioni sprovviste di contatori per bocche di incendi. I lavori inerenti a queste speciali derivazioni saranno eseguiti dal Comune a spese del richiedente. Le opere eseguite prima della saracinesca sono di proprietà del Comune, mentre le tubazioni a valle sono di proprietà dell'utente che è responsabile a tutti gli effetti della buona conservazione e di eventuali danni causati da perdite. I canoni addebitati in bolletta, dovranno essere pagati annualmente in via anticipata alle tariffe vigenti.

2. La valvola di presa all'ingresso della proprietà verrà suggellata aperta dal Comune in modo da mantenere in pressione le tubazioni a valle della presa.

3. Le valvole di chiusura delle bocche antincendio, in derivazione all'interno della proprietà, saranno suggellate dal Comune e solo in caso di incendio l'utente potrà, rompendone il suggello, aprire e servirsene con l'obbligo di darne immediato avviso al Comune entro 24 ore.

4. Qualora le suddette valvole venissero aperte non per causa di incendio o ogniqualvolta l'utente mancasse di darne formale avviso al Comune, per qualsiasi causa, sarà passibile di una penalità pari ad €. 750,00. E' da intendersi che la decorrenza della penalità è la data dell'ultimo controllo effettuato dagli incaricati comunali.

ARTICOLO 17

1. Il Comune potrà concedere prese speciali per usi industriali a condizioni da stabilirsi secondo i casi, fermo restando la tariffa vigente.

ARTICOLO 18

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, pure provvedendo colla maggiore possibile sollecitudine a rimuovere le cause; e l'utente non potrà pretendere per questo alcun risarcimento di danni o rimborsi di spese, né la rescissione del contratto.

ARTICOLO 19

1. Il Comune si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo, a mezzo dei suoi agenti, alla ispezione e verifica dei contatori e degli impianti interni per constatare le condizioni di funzionamento o le regolarità contrattuali o di esercizio; in caso di impedimento o di opposizione a tali verifiche, il Comune potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a che le medesime siano eseguite; e ciò senza che l'utente possa pretendere compensi od indennità di sorta o cessi di essere vincolato all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 20

1. Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, il conteggio del consumo per tale periodo si farà in base alla media giornaliera dell'anno precedente o, in mancanza, in base al consumo medio giornaliero del mese successivo ricavandolo dalle nuove indicazioni del contatore.

ARTICOLO 21

1. L'utente potrà richiedere all'ufficio competente la verifica della regolarità di funzionamento del contatore.

2. Per regolarità di funzionamento si intende l'accertamento al banco di prova di una percentuale media di errore non superiore al 5%.

3. In caso di accertata regolarità di funzionamento del contatore l'onere per la prova sarà addebitato all'utente sulla successiva fattura.

4. In caso di accertata irregolarità di funzionamento del contatore non sarà addebitato all'utente alcun onere per la prova e si applicherà il precedente art. 20.

ARTICOLO 22

1. Ogni abuso di presa, rottura di suggelli e conseguente manomissione con procurato guasto al contatore, ed in generale ogni mancata osservanza delle presenti norme per le quali non provvedono già gli articoli precedenti, dà diritto al Comune, previa diffida per iscritto all'utente, di togliere il servizio dell'acqua entro quindici giorni dalla contestazione del fatto da parte del Comune.

2. In tali casi il servizio dell'acqua sarà ripristinato solo dietro pagamento di una penale, per un importo pari a tre volte il consumo fatturato l'anno precedente e comunque per una somma non inferiore a euro 500,00 solo in caso di mancanza del dato di riferimento, salvo maggiore danno.

3. Verificatesi le ipotesi di cui al comma 1, l'Ente procederà in via giudiziaria anche per il risarcimento del danno.

ARTICOLO 23

1. Il Comune si riserva di modificare le presenti norme con tutte le altre prescrizioni che ritenesse necessarie ed opportune nell'interesse pubblico e privato. Tali prescrizioni addizionali si intenderanno obbligatorie anche per coloro che siano già investiti delle concessioni di acqua, salvo che essi, con dichiarazione scritta presentata al Comune nel

termine di un mese da quello in cui avranno avuto comunicazione delle prescrizioni complementari, non dichiarassero di voler ritenere cessata la concessione alla scadenza dell'anno successivo alla comunicazione.

2. Inoltre le norme e le prescrizioni di cui al presente regolamento valgono in sanatoria anche per tutte le concessioni autorizzate antecedentemente alla data di approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 24

PRIMA NORMA TRANSITORIA

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 8, esclusivamente alle fatture relative alle annualità 1999 e precedenti, per le quali non siano state già intraprese procedure di recupero coattivo del credito, la Giunta Comunale, su richiesta dell'utente, può dilazionare i pagamenti.

SECONDA NORMA TRANSITORIA

1. Nel caso di più unità immobiliari servite da un unico contatore, a richiesta dell'utente, l'importo della fattura, che rimane unica, è calcolato applicando gli scaglioni e le tariffe previsti dalle norme vigenti ai metri cubi di acqua ottenuti dividendo il consumo totale per il numero delle unità immobiliari; l'importo così calcolato è moltiplicato per il numero delle unità immobiliari stesse.

2. Nella richiesta di cui al comma precedente, devono essere specificate con esattezza le unità immobiliari interessate, così da consentire al Comune di effettuare, entro 30 giorni dalla richiesta, i necessari controlli.

3. Il metodo agevolato di fatturazione, di cui al comma 1, può essere applicato soltanto fino alla data dell'intervento di distacco, di cui all'art. 15 lett. g) numero 2), e, comunque, non oltre il 31/12/2010.

ARTICOLO 25

1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti ed entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione, all'Albo pretorio del Comune, per la durata di 15 giorni consecutivi.

2. Esso deve ritenersi parte integrante di ogni contratto di fornitura di acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo o quando ne faccia richiesta.